

Fotocopie e diritto d'autore

a cura del Sistema Bibliotecario di Ateneo – Università di Trento

Oggetto della tutela della legge sul diritto d'autore

Oggetto della tutela della legge n. 633 del 1941 (più volte modificata, da ultimo nel 2006) sono le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Per giungere a ottenere la tutela, l'opera deve possedere una qualche forma espressiva (le idee non sono tutelate) e deve avere carattere creativo (che manca, ad esempio, nell'elenco degli abbonati al telefono; allo stesso modo, poiché un manuale di istruzioni per l'uso di apparecchi fotografici implica la mera illustrazione del funzionamento dell'apparecchio e di talune elementari nozioni di tecnica fotografica, la relativa traduzione non si presta ad alcun apporto creativo da parte del traduttore e non gode, pertanto, della tutela che la legge attribuisce alle traduzioni, considerate anch'esse opere dell'ingegno).

Che cos'è la reprografia

E' la riproduzione su carta di un'opera, anch'essa cartacea, effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo (ad esempio, ciclostile).

Cosa è lecito fotocopiare

E' lecito fotocopiare solamente libri e riviste originariamente in formato cartaceo. Non è lecito fotocopiare altre tipologie di opere cartacee (carte geografiche non incluse in libri e riviste, spartiti e partiture musicali, copertine di CD...).

Dove è lecito fotocopiare

Dovunque. Solo per le fotocopie fatte negli esercizi commerciali (copisterie, copy center...) e nelle biblioteche pubbliche è previsto il versamento di un corrispettivo alla SIAE, determinato sulla base di accordi tra quest'ultima e i soggetti – pubblici e privati – che svolgono attività di fotoreproduzione. Tale corrispettivo è compreso nel prezzo della fotocopia praticato dalla copisteria (o dal diverso esercizio commerciale) e dalla biblioteca.

Fotocopiatrice “privata” e corrispettivo SIAE

La legge non prevede alcun corrispettivo a favore della SIAE o di altri soggetti per le fotocopie realizzate al di fuori delle copisterie (ed esercizi commerciali analoghi) o delle biblioteche pubbliche: l'impiego quindi di macchine fotocopiatrici proprie (ad esempio, quelle del professionista nel proprio studio) è esente dalla disciplina legislativa che prevede tale corrispettivo. Anche in tali ipotesi, però, il privato è tenuto a rispettare tutte le altre prescrizioni di legge, come ad esempio quelle relative all'uso personale delle fotocopie e ai limiti quantitativi.

Uso personale delle fotocopie

La fotocopia è lecita solamente se di essa se ne fa un uso personale: quando cioè la fotocopia è impiegata per qualsiasi interesse e utilità propri (a scopo di lettura, studio, consultazione, lavoro...), con esclusione di ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di sfruttamento economico dell'opera spettanti all'autore (è illecita la fotocopiatrice per uso commerciale o per trarre copie da distribuire a terzi, a pagamento o anche gratuitamente). Non è quindi lecita la fotocopiatrice di opere per fini diversi dall'uso personale, nemmeno per uso didattico (fatte salve le precisazioni di cui *infra*).

Uso personale e realizzazione materiale delle fotocopie

La fotocopia per uso personale è intesa non con riguardo alla riproduzione in sé ma alla destinazione della riproduzione. Se per essere considerata “per uso personale” la fotocopia dovesse essere realizzata direttamente e personalmente dal suo fruitore, sarebbero ammissibili solo le fotocopiatrici c.d. self-service. Al contrario, la legge distingue tra apparecchi utilizzati direttamente dalle copisterie e apparecchi messi a disposizione di terzi: e le copisterie, quando utilizzano direttamente le fotocopiatrici nell'ambito della propria attività lavorativa, effettuano di regola solo le fotocopie richieste dal cliente, cioè da colui che utilizzerà effettivamente (e personalmente) il lavoro di copiatura svolto materialmente e a scopo di lucro dal personale della copisteria.

Limiti quantitativi delle fotocopie

La regola generale – con le sole eccezioni di cui *infra* – stabilisce che il limite massimo fotocopiable è il 15% di un libro o di un fascicolo di rivista, escluse le pagine di pubblicità (ma incluse tutte le altre: copertina, pagine preliminari, prefazioni, indici, sommari...). La regola vale anche per i libri di proprietà di un privato: chi acquista un libro lo può fotocopiare solo nel limite del 15% delle pagine. Come sempre, l'uso di tali fotocopie dovrà essere personale.

Limiti temporali della disciplina legislativa

La protezione legislativa delle opere dell'ingegno accordata al loro autore (protezione che si esprime anche mediante il diritto esclusivo di riproduzione dell'opera, fatte salve le limitate eccezioni in tema di fotocopie) dura per tutta la vita dell'autore e fino al 31 dicembre del 70° anno successivo alla sua morte: trascorso tale termine l'opera è considerata di pubblico dominio e può essere riprodotta liberamente, ferme restando precisazioni di cui *infra*. Le norme che disciplinano i casi in cui la fotoreproduzione delle opere protette è consentita (entro certi limiti quantitativi e qualitativi) si applicano quindi nel periodo intercorrente tra la realizzazione dell'opera e il 70° anno successivo alla morte del suo autore.

Limiti temporali e riproduzione fotostatica

Trascorsi settanta anni dalla morte dell'autore dell'opera è lecita la sua fotoreproduzione mediante fotocopia, anche integralmente, ferme restando però, in ogni caso, le precisazioni di cui *infra*. Ad esempio, le opere in lingua italiana di Luigi Pirandello (morto nel 1936) potranno essere fotocopiate integralmente e senza alcuna corresponsione di compenso dal 1° gennaio 2007.

Opere tradotte

Le opere tradotte dalla lingua originale in un'altra lingua non sono liberamente fotocopiable trascorsi 70 anni dalla morte dell'autore dell'opera originale, poiché, in questo caso, i 70 anni si computano dalla data della morte del traduttore: è infatti specificamente previsto dalla legge sul diritto d'autore la tutela giuridica delle elaborazioni di carattere creativo di un'opera, tra le quali sono comprese anche le traduzioni dell'opera in altra lingua. A titolo esemplificativo, le opere di Hermann Melville (morto nel 1891) sono di pubblico dominio, ma la traduzione di Cesare Pavese (morto nel 1950) del romanzo *Moby Dick* è tutelata fino al 31 dicembre del 2020. Analogamente, le opere di Geoffrey Chaucer (morto nel 1400) sono di pubblico dominio, ma la traduzione di Tizio (vivente) dei *Racconti di Canterbury* sarà tutelata, ai sensi della legge sul diritto d'autore, fino al termine del 70° anno successivo alla morte di Tizio.

Opere di pubblico dominio

Un'opera di pubblico dominio ripubblicata oggi può essere fotocopiata liberamente e senza limiti di pagine, purché:

1. si presti attenzione nel caso ci si trovi alla presenza di traduzioni in un'altra lingua dell'opera di pubblico dominio (si veda il precedente paragrafo);
2. si presti attenzione nel caso ci si trovi di fronte a opere di pubblico dominio pubblicate con corredo di apparato critico (si veda il paragrafo successivo);

3. si presti attenzione nel caso ci si trovi di fronte alle c.d. “*edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio*” (si veda *infra*).

Non è richiesto il requisito dell'uso personale della fotocopia, ma è però vietata in ogni caso la fotocopiazione di opere di pubblico dominio per fini commerciali e di sfruttamento economico dell'opera medesima, anche se non ai sensi della legge sul diritto d'autore, ma in base alla normativa in materia di concorrenza sleale (il soggetto tutelato è, in questo caso, solamente l'editore dell'opera di pubblico dominio). Non è lecito quindi fotocopiare, ad esempio, *La Gerusalemme liberata* (opera di pubblico dominio) pubblicata oggi dall'editore Mondadori se – per la quantità e le modalità della fotocopiazione – questo danneggia economicamente l'editore (infatti, l'art. 2598 del Codice civile stabilisce che “*compie atti di concorrenza sleale chiunque imita servilmente i prodotti di un concorrente o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente*”).

Opere di pubblico dominio corredate da apparato critico

La riproduzione mediante fotocopiatura di un'opera di pubblico dominio corredata da un apparato critico è soggetta alle regole generali: chiunque può fotocopiare liberamente e senza limiti né corrisposizioni di denaro il testo della *Divina Commedia* (trattandosi di opera di pubblico dominio), ma un'edizione della *Divina Commedia* corredata di un apparato critico (che costituisca un'autonoma opera letterario-scientifica) è tutelata ai sensi della legge sul diritto d'autore e quindi potrà essere fotocopiata nei limiti di legge (in questo caso viene in considerazione il diverso e distinto diritto d'autore spettante a chi ha elaborato l'apparato critico). Ad esempio, la *Divina Commedia* con il commento a piè di pagina di Natalino Sapegno (morto nel 1990) sarà liberamente fotocopiabile dal 1° gennaio del 2061 (in quanto è l'apparato critico di Sapegno ad essere oggetto della tutela, non il testo della *Divina Commedia*, che è di pubblico dominio). Analogamente, la *Divina Commedia* riveduta nel testo e commentata da Giovanni Andrea Scartazzini (morto nel 1901) pubblicata da Forni nel 1965 è, nel suo complesso (testo e commento), opera di pubblico dominio e come tale liberamente fotocopiabile senza limiti quantitativi e senza versamento di corrispettivo alla SIAE (per quest'ultima ipotesi, si tenga conto delle precisazioni di cui al paragrafo successivo).

Edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio

Esistono opere di pubblico dominio, pubblicate senza un distinto e autonomo apparato critico, che godono della protezione giuridica ai sensi della legge sul diritto d'autore: sono tutelate infatti le c.d. “*edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio*” (art. 85-*quater* della legge sul diritto d'autore). Si tratta delle ricostruzioni filologicamente corrette di un'opera dell'ingegno di carattere letterario, musicale o visuale di cui esistano versioni contrastanti ovvero una versione incompleta. Al fine di restituire l'opera alla sua forma originaria lo studioso, filologo o restauratore, studiando i vari testi pervenuti, ricostruisce quella che ritiene essere la versione più fedele all'originale, motivando talora le proprie scelte con un apparato di note critiche. Queste ultime sono autonomamente tutelabili a pieno titolo come opere dell'ingegno secondo i principi generali della legge sul diritto d'autore. Diverso è invece il regime di tutelabilità

dell'edizione critica vera e propria, ossia del testo musicale, letterario o visuale così come ricostruito dal filologo: in questo caso a chi pubblica edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio (cioè al loro editore) spettano i diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, quale risulta dall'attività di revisione critica e scientifica. La durata di tali diritti esclusivi è di venti anni dalla prima lecita pubblicazione, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo effettuata. La fotocopiatura di tali opere, quindi, è soggetta alle limitazioni di legge per venti anni.

Fotocopia integrale di un libro o di una rivista

La legge prevede espressamente due sole eccezioni alla regola generale che limita, nel periodo di tempo intercorrente tra la creazione dell'opera e il 70° anno successivo alla morte del suo autore, la fotocopiatura al solo 15% del libro o della rivista.

La prima eccezione prevede che, affinché un'opera possa essere fotocopiata integralmente, devono essere presenti – contemporaneamente – cinque condizioni:

1. l'opera deve fare parte del patrimonio di una biblioteca pubblica;
2. l'opera deve essere fuori dei cataloghi editoriali (per la verifica della sussistenza di questo requisito, si veda il paragrafo successivo);
3. l'opera deve essere rara in quanto di difficile reperibilità sul mercato (per la verifica della sussistenza di questo requisito, si vedano i paragrafi successivi);
4. la fotocopiatura deve essere fatta all'interno della biblioteca pubblica;
5. della fotocopia si deve fare uso personale.

La seconda eccezione alla regola generale è prevista solo ed esclusivamente a favore delle biblioteche accessibili al pubblico e di quelle scolastiche, dei musei pubblici o degli archivi pubblici: è libera la fotocopia di opere esistenti in tali enti, effettuata da questi ultimi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto. Non si richiede, in questo caso, che l'opera sia fuori dei cataloghi editoriali e rara in quanto di difficile reperibilità sul mercato.

Opere fuori dei cataloghi editoriali e rare possedute da privati

Un'opera fuori dei cataloghi editoriali e rara, posseduta da un soggetto (persona fisica o giuridica) diverso dalla biblioteca pubblica, non può essere fotocopiata integralmente: ne è lecita solo la fotocopiatura del 15% delle pagine.

Opere fuori dei cataloghi editoriali

Perché un'opera possa essere considerata fuori dei cataloghi editoriali devono essere presenti, contemporaneamente, due condizioni:

1. l'opera non deve essere presente nei cataloghi editoriali dell'editore dell'opera stessa, nel quale dovrà essere condotta approfondita verifica;

2. l'opera non deve essere presente nemmeno in altri cataloghi editoriali e nei cataloghi dei libri in commercio, relativamente ai quali è richiesto il medesimo attento controllo.

Opere di difficile reperibilità sul mercato

Un'opera può essere considerata rara in quanto di difficile reperibilità sul mercato qualora nonostante lo svolgimento di ricerche approfondite, risulti difficile acquistare una copia dell'opera.

Valutazione della difficile reperibilità sul mercato

La verifica del fatto che l'opera sia di difficile reperibilità sul mercato è lasciata alla prudente valutazione dell'interessato. In linea di principio si può convenire che se, dopo un controllo approfondito condotto sul catalogo editoriale dell'editore, sul catalogo dei libri in commercio e su alcuni (almeno tre) cataloghi di vendita di librerie antiquarie e moderne (ovvero su siti web specializzati, quali Abebooks, Maremagnum, Unilibro, Antiqbook, Amazon...), non si sia riusciti ad acquistare l'opera, questa possa essere considerata di difficile reperibilità, con le conseguenze di cui al paragrafo successivo. L'eventuale prezzo elevato dell'opera reperita a seguito di queste ricerche non autorizza a effettuare la fotocopia per evitarne l'acquisto. Si ricordi infine che per la legge l'opera è rara se è di difficile reperibilità sul mercato, non se la reperibilità è impossibile.

Fotocopiatura delle opere fuori commercio e rare

La fotocopia del 15% è sempre lecita. Diversamente, una volta appurato che l'opera non è presente nei cataloghi editoriali ed è rara (ovvero che ogni edizione di quell'opera è esaurita e non ne sono state pubblicate altre), la fotocopiatura integrale è possibile solo e ed esclusivamente se:

1. le ricerche descritte precedentemente abbiano dato esito negativo;
2. un esemplare dell'opera esaurita sia presente in una biblioteca pubblica;
3. la riproduzione mediante fotocopia sia effettuata presso quella medesima biblioteca pubblica;
4. della fotocopia si faccia uso personale.

Riedizioni di opere fuori commercio

Opere fuori commercio possono essere ripubblicate. Si ponga mente al seguente esempio: si vuole fotocopiare integralmente "*Risposta a Monsignore*" di Franco Cordero. L'edizione pubblicata dall'editore De Donato nel 1970 è fuori catalogo e non reperibile sul mercato. È lecito fotocopiare integralmente l'edizione del 1970, anche se la stessa opera è stata recentemente ripubblicata da un altro editore e essa è quindi

ancora in commercio? Nel caso in cui l'edizione del 1970 si differenzi in modo sostanziale da quella in commercio¹, la fotocopia integrale dell'edizione del 1970 presente in una biblioteca pubblica dovrebbe essere lecita. A una diversa conclusione si deve giungere quando, al contrario, non vi siano differenze sostanziali tra le due edizioni. Si ipotizzi il caso: l'opera "*Risposta a Monsignore*" pubblicata da De Donato nel 1970 è oggi fuori commercio; la stessa opera è ripubblicata, senza modifiche che ne alterino il contenuto intellettuale, da Garzanti nel 2006 (e quindi si trova in commercio). Poiché l'opera in questione (intesa come opera dell'ingegno e non come specifico oggetto fisico²) non può essere considerata fuori dei cataloghi editoriali e poiché oggetto della tutela della legge è l'opera dell'ingegno in sé considerata³, si deve concludere che, anche in questa particolare ipotesi, vale la regola generale che limita la riproducibilità mediante fotocopia al 15 % delle pagine, sia per quanto riguarda quella particolare edizione fuori commercio sia per quanto riguarda l'edizione attualmente in commercio. Ragionando diversamente, infatti, ne conseguirebbe sostanzialmente l'elusione pratica delle finalità di tutela della legge sul diritto d'autore: un'opera dell'ingegno (originariamente pubblicata dall'editore A) sarebbe liberamente fotocopiabile per intero nonostante la stessa opera sia attualmente in commercio ma pubblicata dall'editore B, a causa magari di vicende non riconducibili alla volontà dell'autore (ad esempio, il fallimento dell'editore A). Detto diversamente: l'opera "*Risposta a Monsignore*" è facilmente reperibile in commercio, non essendo rilevante chi sia l'editore; la possibilità di fotocopiatura integrale, concessa dalla legge solo nel caso in cui sia difficoltoso venire in possesso di un'opera, è quindi da escludersi.

Riproduzione mediante scanner

Controversa è la liceità delle copie (sia pure nel limite del 15%) ottenute mediante uno scanner, poiché la digitalizzazione mediante scanner non sembrerebbe equiparabile alla fotocopiatura e ne conseguirebbe perciò la sua illegittimità. La legge, infatti, consente solamente la fotocopiatura di libri e riviste, operazione che si risolve nella realizzazione di una copia cartacea di un'opera anch'essa cartacea; l'utilizzo dello scanner permette, invece, di creare una copia digitale, la quale – per modalità e possibilità di impiego, modifica e conservazione – si differenzia, e in maniera sostanziale, dalla copia cartacea. Si deve ricordare, a questo proposito, che costituendo la fotocopiatura un'eccezione alla regola generale che attribuisce al solo autore il diritto di riprodurre la propria opera, tale eccezione è soggetta al principio di stretta interpretazione: in altre parole, se la legge afferma che è ammessa solo la fotocopia, questo significa che non sono ammesse altre forme di riproduzione (è inibita, cioè, l'interpretazione analogica della norma eccezionale).

¹ Ad esempio, l'opera in commercio è un'edizione modificata o aggiornata.

² E' evidente che, sotto il profilo esclusivamente fisico-materiale, l'opera "*Risposta a Monsignore*" edita da De Donato nel 1970 è diversa dall'opera "*Risposta a Monsignore*" edita da Garzanti nel 2006: ne differiranno carattere tipografico, impaginazione, numero di pagine...

³ Oggetto della tutela legislativa non sono (o almeno, non solamente e non principalmente) le specifiche e differenti modalità mediante le quali si estrinseca quell'opera dell'ingegno (nel caso di specie, la pubblicazione di De Donato è una modalità di estrinsecazione fisica dell'opera dell'ingegno diversa rispetto alla pubblicazione di Garzanti).

Macchine fotocopiatrici proprie e limite del 15%

Chi realizza le fotocopie con una macchina fotocopiatrice propria (ad esempio, un professionista che volesse riprodurre parte di un libro utilizzando la fotocopiatrice dell'ufficio) è tenuto a rispettare il limite del 15%, sempre e in ogni caso. Non è mai lecita la fotocopiatura integrale di un volume, salvo che non si tratti di un'opera posseduta da una biblioteca pubblica, fuori dei cataloghi editoriali e rara in quanto di difficile reperibilità sul mercato, e a condizione che la riproduzione sia effettuata nella biblioteca stessa e per uso personale.

Prestito interbibliotecario e fotocopiatura

Si consideri il seguente esempio. La biblioteca comunale di Milano possiede un'opera introvabile sul mercato: è lecito farla pervenire a una biblioteca pubblica di Trento tramite il prestito interbibliotecario e farne quindi una fotocopia integrale? La risposta è negativa: infatti, la legge prevede che la fotocopia integrale di un'opera posseduta da una biblioteca pubblica deve essere realizzata presso la medesima biblioteca pubblica che possiede quell'opera.

Opere straniere e opere non pubblicate in Italia

Le norme in materia di fotocopie valgono anche per le opere straniere e per le opere non pubblicate in Italia. Per opere non pubblicate in Italia e che si trovano in Italia (non necessariamente nelle biblioteche) vige infatti la stessa disciplina giuridica prevista per le opere italiane: la legge sul diritto d'autore tutela allo stesso modo le opere italiane e le opere straniere.

Pubblicazioni elettroniche

In base alla legge non è lecito stampare (in tutto o parzialmente) pubblicazioni elettroniche (ad esempio, riviste *online*), in quanto il passaggio dal *file* alla carta non può essere equiparato alla fotocopia e la fotocopia costituisce l'unica⁴ eccezione al diritto esclusivo dell'autore di riprodurre l'opera. In ogni caso occorre fare riferimento al contratto stipulato con l'editore della pubblicazione elettronica, che di solito prevede forme, modi e tempi per la sua consultazione e utilizzazione e che può concedere la facoltà di stampare una parte della pubblicazione elettronica.

⁴ In realtà si tratta della *principale* eccezione, non dell'*unica*. Come si vedrà, infatti, a norma dell'art. 70 della legge sul diritto d'autore è consentita anche la riproduzione (e non necessariamente mediante fotocopiatura) di parti di opere protette per uso di critica o di discussione e a fini di insegnamento o di ricerca scientifica.

Riproduzione integrale mediante plurime e successive riproduzioni parziali

Non è lecita la riproduzione integrale di una pubblicazione ottenuta assemblando in momenti successivi parti di essa pari o inferiori al 15%. Salvo che si tratti di un'opera rara e fuori commercio, è illecita la fotocopia integrale, sia pure se realizzata riproducendo, in tempi diversi, frazioni "legittime" della pubblicazione.

Giornali e riviste

Giornali e riviste sono soggette alla disciplina prevista dalla legge sul diritto d'autore per quanto riguarda le fotocopie. Esiste una previsione specifica nella legge sul diritto d'autore (art. 65), secondo la quale gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, *ma solamente in altre riviste o giornali*, a condizione che la riproduzione o l'utilizzazione non sia stata espressamente riservata e purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato. La fotocopiatura di articoli apparsi su riviste e giornali, quindi, soggiace alla regola generale.

Fotocopiatura di libri e riviste per finalità didattiche

Secondo l'art. 70 della legge sul diritto d'autore, *"il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera"* (è esclusa quindi la possibilità di citare o riprodurre l'intera opera o parti consistenti di essa) *"e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta"*. Pur in assenza di una specifica disposizione normativa in tale senso, si può ritenere che tali previsioni consentano non soltanto la riproduzione di parte di un'opera all'interno di una diversa opera (a fini di critica o di esemplificazione, l'autore Y dell'opera A riproduce, all'interno di quest'ultima, parti dell'opera B dell'autore Z), ma che permettano anche la fotocopia di parte di un'opera protetta e la distribuzione delle copie ai partecipanti di un convegno o di una lezione universitaria, purché si dia adeguata e completa notizia – all'interno della fotocopia stessa – delle motivazioni e delle finalità della riproduzione fotostatica. Tali finalità devono in ogni caso rimanere "illustrative" con riguardo all'argomento trattato nel corso della lezione o nell'ambito della relazione al convegno: ad esempio, è assai dubbio che soddisfino tale requisito le letture per ulteriori approfondimenti (vale a dire la distribuzione, durante il convegno o la lezione, di fotocopie di parti di opere non immediatamente riconducibili alla finalità di illustrare il tema della lezione o del convegno).

Fotocopia di libri e riviste per la realizzazione delle c.d. dispense universitarie

Non rientra nella previsione dell'art. 70 (citato nel precedente paragrafo) la realizzazione di una particolare tipologia di dispense universitarie per la preparazione degli esami: quelle che assemblano, in un unico fascicolo, fotocopie tratte da una pluralità di opere (ad esempio, la riunione in un unico fascicolo delle fotocopie di 10 capitoli di 10 libri diversi), costituendo – l'insieme di quelle porzioni di opere – il programma d'esame universitario o parte di esso. La legittimità di tale operazione è controversa, pur se le fotocopie di ciascuna opera contenuta nella dispensa siano inferiori al 15% dell'opera da cui la fotocopia è tratta. A giudizio della SIAE, infatti, se l'originale della dispensa (in pratica il fascicolo contenente le fotocopie delle diverse opere) è depositato presso la copisteria della biblioteca universitaria e se tale originale è impiegato per ottenere ulteriori copie da distribuire agli studenti, ne consegue che quell'originale sarebbe una fotocopia illegittima perché realizzata non per uso personale ma per facilitare la preparazione dell'esame universitario agli studenti, evitando cioè che ciascuno di loro si procuri i 10 libri previsti dal programma d'esame, fotocopii i 10 capitoli richiesti e li riunisca in un unico fascicolo. A conclusioni diverse (e cioè per la legittimità di questa particolare dispensa universitaria) si potrebbe però giungere considerando che – come ricordato *supra* – l'uso è personale in relazione a chi utilizza la fotocopia, non a chi la realizza materialmente. In questo senso, anche se la fotocopia dell'originale della dispensa è realizzata dall'operatore della copisteria (che non utilizza personalmente quelle fotocopie), l'effettivo utilizzatore delle fotocopie è lo studente, che ne fa un uso personale (la dispensa-matrice è utilizzata solamente per facilitare la produzione di fotocopie che saranno poi utilizzate, e *personalmente*, dal cliente della copisteria).

La SIAE, in ogni caso, ritiene che la realizzazione e la conservazione di queste particolari dispense presso le copisterie non possano ritenersi legittime, poiché non sono realizzate ad uso personale: lo scopo di tale operazione è, infatti, quello di rendere disponibili le copie delle opere contenute nelle dispense ad altre persone (gli studenti).

Sanzioni in caso di inosservanza della disciplina legislativa in materia di fotocopie

Gli articoli 171 e seguenti della legge sul diritto d'autore prevedono una pluralità di sanzioni penali (detentive e pecuniarie) ed amministrative per le diverse violazioni delle norme della legge. In particolare, a titolo esemplificativo:

- la violazione delle disposizioni in materia di fotocopie fatte nei centri di riproduzione e nelle biblioteche pubbliche comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032,00 a 5.164,00 euro;
- è punito con la multa da 51,00 a 2.065,00 euro chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 2.582,00 a 15.493,00 euro chiunque:
 - riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre

cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

- a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Trento, 13 novembre 2006